



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI
Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione
Divisione II "Comunicazioni elettroniche ad uso privato"

IL DIRETTORE GENERALE

48181/DUC

VISTI la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

VISTO il decreto del Ministro delle comunicazioni del 16 dicembre 2004;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n. 197 e n. 198;

VISTA la legge n. 249 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", di seguito denominato codice delle comunicazioni elettroniche, ed in particolare gli articoli 104 e 107 che prevedono il conseguimento, a mezzo dichiarazione, di autorizzazione generale e, a domanda, la concessione di diritto individuale d'uso di frequenze;

VISTA la legge n. 121 del 14 luglio 2008;

VISTA la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze rilasciata a COMUNE DI CATTOLICA, codice fiscale 00343840401, con sede in CATTOLICA (RN) Piazza Roosevelt n. 7 con determina direttoriale del 28/05/2007, avente ad oggetto un ponte radio con la seguente consistenza: NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 1 (CATTOLICA); MOBILI= 4; PORTATILI= 12; KM 15 con scadenza 31/12/2010;

VISTA la domanda del 16/11/2010 con la quale COMUNE DI CATTOLICA, ha chiesto il rinnovo e la ristrutturazione in riduzione del diritto d'uso di frequenze, ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice suddetto per il seguente radiocollegamento: NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 1 (CATTOLICA); PORTATILI= 8; KM 15;

VISTA la scheda tecnica n. 4/1/01049230/BUS, inviata dalla D.G.P.G.S.R. Divisione IV con nota del 19/01/2011, descrittiva delle caratteristiche che deve assumere l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento secondo le caratteristiche tecniche e la consistenza di cui all'art. 1 del dispositivo della presente determinazione;

CONSIDERATO che il servizio svolto da COMUNE DI CATTOLICA figura tra quelli previsti dall'art. 32, dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche per la riduzione del contributo per l'utilizzo delle frequenze;

DETERMINA:

Art. 1 - A COMUNE DI CATTOLICA, codice fiscale 00343840401, con sede in CATTOLICA (RN) Piazza Roosevelt n. 7, è conferito il diritto individuale d'uso, non in esclusiva delle frequenze per l'impianto e l'esercizio del radiocollegamento, di cui alla determinazione direttoriale del 28/05/2007, a decorrere dal 01/01/2011, scadenza il 31/12/2020, con i seguenti contributi annui: € 590,00 per l'utilizzo delle frequenze e € 150,00 per vigilanza e mantenimento.

Art. 2 - E' accordata altresì la ristrutturazione della concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze con le seguenti:

- a) **consistenza:** NUMERO DI STAZIONI: FISSE= 1 (CATTOLICA); PORTATILI= 8; KM 15;
- b) **caratteristiche tecniche** secondo i parametri di cui all'art. 9 dell'allegato 25 al codice delle comunicazioni elettroniche nelle premesse citate riportati nella scheda tecnica allegata, che fa parte integrante del presente provvedimento.

La ristrutturazione decorre dal 01/02/2011 ed è regolata dalle disposizioni vigenti in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 3 - Per la concessione del diritto individuale d'uso delle frequenze di cui all'art. 2 sono dovuti i seguenti contributi annui:

- 1) €. 150,00 per vigilanza e mantenimento;
- 2) €. 470,00 per l'utilizzo delle frequenze.

I contributi sono suscettibili di revisione in caso di variazione delle norme che li determinano.

Il pagamento dei predetti contributi deve essere effettuato per l'anno in corso entro 30 giorni dalla notifica della presente ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Art. 4- L'autorizzazione generale, conseguita contestualmente alla presentazione della dichiarazione citata in premesse, può essere ceduta a terzi, anche parzialmente, in conformità a quanto previsto dall'art. 107, comma 16 del codice delle comunicazioni elettroniche.

Art. 5- In merito alle comunicazioni di cui all'art. 107, comma 14, del codice concernenti, in particolare, le caratteristiche tecniche e la consistenza del radiocollegamento, il Ministero provvede nel termine di sei settimane.

Art. 6- Allo scopo di conseguire una efficace ed ottimale utilizzazione dello spettro radio è in facoltà del Ministero:

- di sostituire con altre le frequenze in precedenza assegnate;
- di richiedere modifiche della configurazione del radiocollegamento e la sostituzione degli apparati;
- di ridurre la risorsa di spettro radio ove la risorsa stessa risulti eccessiva rispetto alle esigenze ovvero non impiegata in tutto o in parte.

Art. 7- La domanda di rinnovo del conferimento del diritto individuale d'uso delle frequenze va prodotta, unitamente alla dichiarazione di cui al ripetuto art. 107 del codice inerente la prosecuzione dell'attività, con 60 giorni di anticipo rispetto alla scadenza di cui all'art. 1. La rinuncia al diritto individuale d'uso delle frequenze va effettuata entro il 30 novembre di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 8- L'impianto e l'esercizio del radiocollegamento è in ogni caso soggetto alle disposizioni dettate dalla normativa in materia di comunicazione elettronica ad uso privato.

Art. 9- Le somme relative ai contributi da riscuotere saranno versate alle entrate dello Stato con imputazione al Capo XVIII - capitolo 2569/02 dell'esercizio finanziario in corso e sui corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Art. 10- L'autorizzato, sulla base degli articoli 104 e 107 -commi 1 e 15- del codice, è tenuto a conservare ed esporre nei locali della sede principale di esercizio del collegamento copia della presente determinazione.

Roma 19 GEN 2010

p. IL DIRETTORE GENERALE

IL DIRIGENTE

(Ing. Marcello QUOLANI)

✍